

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1977

che stabilisce disposizioni complementari relative alle indagini statistiche da effettuare a cura degli Stati membri sul patrimonio bovino

(78/53/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 209,

vista la direttiva 73/132/CEE del Consiglio, del 15 maggio 1973, relativa alle indagini statistiche sul patrimonio bovino, alle previsioni sulla disponibilità di bovini da macello e alle statistiche delle macellazioni di bovini, da effettuare a cura degli Stati membri⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

considerando che, per favorire il ravvicinamento dei metodi d'indagine e l'armonizzazione delle statistiche nel settore dei bovini, talune disposizioni della direttiva 73/132/CEE devono essere precisate o completate;

considerando che l'Italia, non avendo potuto per motivi tecnici procedere entro il periodo previsto dalla direttiva 73/132/CEE all'aggiornamento delle basi di campionamento in modo da poter rientrare entro i limiti d'errore comunitari, auspica che sia prorogata la deroga concessa dall'articolo 4 della suddetta direttiva;

considerando che l'indagine annua effettuata in dicembre è apparsa insufficiente per permettere l'aggiornamento periodico delle previsioni a breve termine dell'offerta potenziale di bovini;

considerando che alcune disposizioni della direttiva 73/132/CEE sono applicabili in sede di esecuzione di

un'indagine intermedia e che è opportuno prevedere al riguardo modalità particolari per quanto concerne i termini di trasmissione dei risultati ed il periodo di elaborazione delle previsioni;

considerando che occorre definire il contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri in occasione delle indagini previste dalla presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 73/132/CEE è prorogata per l'Italia fino al 1980.

2. Il paragrafo 4 dell'articolo 4 della direttiva 73/132/CEE è sostituito dal testo seguente:

« 4. Gli Stati membri prendono, se necessario, le misure appropriate per valutare gli errori di osservazione. »

3. Il paragrafo 4 dell'articolo 5 della direttiva 73/132/CEE è sostituito dal testo seguente:

« 4. I risultati delle indagini da utilizzare conformemente ai paragrafi 2 e 3 possono essere ottenuti tramite una delle due indagini comunitarie effettuate durante l'anno di riferimento. »

⁽¹⁾ GU n. L 153 del 9. 6. 1973, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. C 163 dell'11. 7. 1977, pag. 73.

4. Il paragrafo 1 dell'articolo 6 della direttiva 73/132/CEE è sostituito dal testo seguente :

« 1. Gli Stati membri, sulla base dei risultati delle indagini e di altri dati a disposizione, stimano la loro produzione nazionale lorda di bovini per i due periodi di sei mesi che iniziano rispettivamente il 1° gennaio e il 1° luglio.

La produzione nazionale lorda comprende il numero totale delle macellazioni di bovini di origine nazionale e straniera tenendo conto del saldo del commercio con l'estero di bovini vivi. »

5. L'introduzione del paragrafo 2 dell'articolo 6 della direttiva 73/132/CEE è sostituita dal testo seguente :

« Le previsioni della produzione nazionale lorda di bovini sono stabilite per le seguenti categorie : ».

Articolo 2

1. Gli Stati membri effettuano ogni anno un'indagine intermedia sul patrimonio bovino prendendo come data di riferimento uno dei giorni di maggio o giugno.

2. La prima indagine intermedia avrà luogo nel 1978.

3. Le disposizioni della direttiva 73/132/CEE relative all'indagine di dicembre sono applicabili all'indagine intermedia, ad eccezione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2 della suddetta direttiva.

Tuttavia, gli Stati membri che incontrino difficoltà a includere nel questionario dell'indagine intermedia

tutte le categorie di cui all'articolo 3 della direttiva 73/132/CEE potranno stimare la consistenza rispettivamente delle categorie di bovini destinati alla macellazione e delle giovenche di un anno e più, basandosi sui risultati delle loro indagini nazionali.

La precedente deroga è valida fino al 1980, salvo proroga decisa dal Consiglio su proposta della Commissione.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 30 settembre i risultati provvisori dell'indagine intermedia, senza ripartizione regionale. I risultati definitivi devono essere comunicati il più rapidamente possibile.

Articolo 3

Le spese necessarie per lo svolgimento delle indagini previste dalla presente direttiva negli anni 1978, 1979 e 1980 sono imputate, per un importo forfettario da stabilire, sul bilancio delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SIMONET